PDF

R.G. N. 1208/22 G.I.P.

R.G. N. 1269/22 P.M.

P.M. Dr. Braghin



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Dott. Alberto BOETTI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

, nato a Maiduguri (Nigeria) il 28.10.1981, residente e dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Racconigi via Umberto I 40 - (C.U.I. 05BA4WQ)

assente

difeso di fiducia dall'Avv. Eleonora VILARDI del Foro di Torino

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 7 co. 1 D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella L. 26/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza di cui all'art. 3, nella domanda assunta a protocollo INPS-RDC-2020-3414516, attestava falsamente di essere residente in Italia dal almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo alla data d presentazione della richiesta, essendo invece entrato nel territorio nazionale il 14.7.2016.

In Cuneo, 5 novembre 2020.

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Alberto BRAGHIN Dell'avv. Eleonora VILARDI del Foro di Torino, per l'imputato

Conclusione delle parti

Il **P.M.** chiede condannarsi l'imputato alla pena così calcolata: pena base anni 2 di reclusione, ridotta per le generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione.

SENTENZA

N.60/2023

del 21.02.2023

Deposi	tata	in c	anc	elle	ria
n data	27	- 27	-2	02.	3

A.	L	J']	R	1	C	1	i	1									•		•			•			
N.													•			•					•			•	
	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	

A scheda il .		
Redatta sche	da il	

Estratto	esecutivo
il	a

1	Reg.	Es.

Reg.	Corpi	di Reato	
n			

Comunicaz.al	Questore

in data	

perché il fatto non costituisce reato; in subordine, assoluzione per tenuità del fatto; in estremo subordine, concessione delle attenuanti generiche, minimo edittale e doppi benefici.

PDF Eraser Free

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza preliminare del 22.11.2022, l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni e chiedeva il rito abbreviato.

All'udienza del 21.2.2023, aveva luogo la discussione, al termine della quale il Giudice emanava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo.

MOTIVAZIONE

Risulta dagli atti che l'imputato ha percepito il reddito di cittadinanza nel periodo da dicembre 2020 a gennaio 2021 attestando il possesso del requisito della residenza effettiva da almeno 10 anni.

Dagli accertamenti effettuati risulta, tuttavia, che ha fatto ingresso il 12.7.2016.

Va, però, rilevato che, nel momento in cui egli presentava la domanda, egli forniva al CAF la documentazione relativa alla sua persona, tra cui il permesso di soggiorno, i cui dati sono stati riportati nel frontespizio della domanda.

All'epoca dei fatti, egli era un richiedente protezione internazionale.

Orbene, dal suo speciale permesso di soggiorno, messo a disposizione al momento della compilazione della domanda, risultava chiaramente che la data del suo ingresso in Italia era avvenuta meno di 10 anni prima.

Viene, pertanto, da dubitare del suo intento d'ingannare lo Stato italiano, avendo prodotto un documento da cui emergeva subito una data d'ingresso inferiore al decennio.

Inoltre, appena ha saputo di non avere il requisito necessario, l'imputato si è recato al CAF per annullare la sua richiesta. Non potendolo fare, egli ha seguito il suggerimento di non ripresentare l'ISEE per l'anno 2021 ed ha restituito all'INPS le somme versategli.

Anche questo comportamento successivo depone, pertanto, per la sua buona fede, sicché l'imputato deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 comma 2 c.p.p., assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. Cuneo, 21.2.2023

TRIBUNALE DI CUNEO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Cuneo; 21 - 02 - 2023

IL FUNZIONARIO ABDETTO UPP Dott. Misolo PLACENZA Il Giudice Dott. Alberto Boetti

PDF Eraser Free